



Comune di Vedano al Lambro
Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per la concessione di aree per
l'installazione dei circhi equestri,
per l'attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di
divertimento

ARTICOLO 1
ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento trae origine dal penultimo comma dell'Art. 9 della legge 18 Marzo 1968, n° 337 ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

ARTICOLO 2
CONCESSIONE DELLE AREE

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, parchi di divertimento e singole attività dello spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, almeno 30 giorni prima dell'installazione delle attrezzature allegando la documentazione indicata all'art. 9.

ARTICOLO 3
DURATA DELLA CONCESSIONE.

Le concessioni di cui al precedente art. 2 rilasciate per l'area di via Grandi non potranno avere durata superiore a giorni 10 e comunque tale durata non dovrà comprendere più di due week-ends, escluso il montaggio e smontaggio delle attrezzature che non devono essere superiori a tre giorni per il montaggio e a due per lo smontaggio.

ARTICOLO 4
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda.
L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 5 AREE DESTINATE

Le aree per l'esercizio dell'attività oggetto del regolamento sono sia pubbliche che private. Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al 1° comma dell'Art 9 della Legge, sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Si individua come area pubblica quella antistante il civico 7 di Largo Repubblica.

Si individua come area privata il lotto di terreno sito in via Battisti all'intersezione con via Grandi.

ARTICOLO 6 LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi di divertimento, saranno fatte limitatamente alle aree disponibili, comprese nell'elenco di cui all'art 5 del presente regolamento.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità delle aree predestinate, l'assegnazione sarà fatta dando la precedenza all'ordine con cui sono state protocollate le domande.

Nell'area di via Grandi, tra una concessione e quella successiva devono decorrere almeno **90** giorni.

Nell'area di Largo Repubblica le concessioni saranno rilasciate nel rispetto della programmazione delle sagre e delle fiere come da calendario annuale.

Per tutte le aree non è possibile concedere autorizzazioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre e dal 1 al 7 novembre.

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 15 ottobre l'area privata di via Grandi è riservata all'installazione del Luna Park per la Festa del Paese.

Non è possibile autorizzare più di una attività di spettacolo viaggiante nella medesima area nello stesso periodo, con l'esclusione della "Festa del Paese" (Luna Park).

ARTICOLO 7 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DELLE AREE.

E' vietata nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione da € 75,00 ad € 500,00.

ARTICOLO 8 DIVIETO DI OCCUPARE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE.

Chiunque occupi aree, destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento ecc., prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione da € 100,00 a € 500,00.

ARTICOLO 9 AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il concessionario, ottenuta la concessione dell'area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. e degli artt. 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge stessa, domanda in bollo, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

-copia dell' autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo con rinnovo annuale;

-copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità; relazione dell'impianto

elettrico , schema generale unifilare in corso di validità;
- corretto montaggio redatto da tecnico abilitato;
- elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice;
- nulla osta della Siae;
- marca da bollo da applicare sulla licenza;
- pianta con l'esatta predisposizione delle attrezzature.
- presentazione, per l'inoltro al competente Ufficio Veterinario dell'ASL, di : piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari; nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia; dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengono rispettati i criteri emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente; oltreché ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione relativamente alla salute ed al benessere degli animali stessi.

ARTICOLO 10 SOPRALLUOGO ATS

In caso di spettacoli con la presenza di animali, il Comune invia la documentazione degli stessi all'Ufficio Veterinario dell'ATS competente per un parere preliminare richiedendo, nel contempo, un sopralluogo di verifica da effettuarsi quando la struttura è insediata.
In caso di parere preliminare negativo, l'autorizzazione non verrà rilasciata.
In caso di parere preliminare positivo, l'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole del sopralluogo di verifica o al rispetto delle prescrizioni eventualmente in esso contenute.

ARTICOLO 11 DISLOCAZIONE STRUTTURE

Le attrazioni e le strutture necessarie allo svolgimento degli spettacoli devono essere installate in posizione tale da non creare disagio o disturbo alle abitazioni della zona circostante e alla circolazione veicolare e comunque deve essere concordata con l'Ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 12 PUBBLICITA'

E' ammessa, a richiesta, l'esposizione di massimo n. 20 cartelloni sul territorio comunale, posizionati con le modalità previste dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e previo pagamento della dovuta imposta, per pubblicizzare gli eventi nel periodo compreso tra sette giorni antecedenti l'inizio degli eventi e la fine degli stessi.
Nello stesso periodo è ammessa, previa richiesta, la pubblicità fonica secondo le modalità previste dall'art. 59 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Cds).

ARTICOLO 13
RICONSEGNA DELLE AREE

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni nelle quali gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, è facoltà dell'amministrazione far eseguire i lavori a spese del concessionario.

ARTICOLO 14
REVOCA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

E' facoltà revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.

ARTICOLO 15
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER COLPA DEL CONCESSIONARIO.

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 14 e 15. Inoltre sarà escluso permanentemente da nuove concessioni.

ARTICOLO 16
TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione di suolo pubblico è prevista nella tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 17
CAUZIONE

Il concessionario prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area deve prestare una cauzione di € 500,00, così come prevista dall'art. 10 bis del regolamento di polizia urbana, che sarà restituita previa verifica che l'area sia riconsegnata nelle stesse condizioni nelle quali è stata concessa e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

ARTICOLO 18
SALVAGUARDIA DIRITTI DEI TERZI.

La concessione dell'area non pregiudica i diritti di terzi.

ARTICOLO 19
PULIZIA DELL'AREA

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante da tutti i lati di m. 20 e oltre nel caso in cui lo sporco sia riconducibile al concessionario ed alla sua attività.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, di qualunque genere, riconducibili alla sua attività.

**ARTICOLO 20
DECADENZA DELLA CONCESSIONE.**

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 7 giorni dalla ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Il concessionario, dichiarato decaduto, deve pagare il canone di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente Art. 15.

**ARTICOLO 21
ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Tutte le spese relative a concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Durante l'esercizio dell'attività, l'uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzativo come da regolamento comunale e leggi vigenti.

**ARTICOLO 22
RICHIAMO ALLA LEGGE.**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968, n° 337, dal T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.